



Città di Seregno
 Provincia di Monza e della Brianza



Al Capogruppo Noi per Seregno

dott. Tiziano Mariani

OGGETTO: Interrogazione – DGC n. 60/2019 e Relazione sulla sentenza TAR Lombardia n. 884 del 3/4/2018
 Prot. n.32819 del 12.06.2019

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che con proprio atto n. 60/2019 la Giunta Comunale riscontra:

- che alla deliberazione n. 51 in data 28.06.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) sono stati erroneamente allegati elaborati – grafici e normativi – prodotti successivamente alla data di discussione e che almeno nel caso della Sentenza n. 884/2018 del TAR risulta acclarato non essere conformi alla volontà espressa dal Consiglio Comunale. La circostanza risulta documentalmente accertata poiché è la stessa deliberazione a disporre l'allegazione di atti futuri;
- che non sono rintracciabili atti dimostrativi dell'avvenuta verifica da parte degli uffici degli elaborati – grafici e normativi – allegati alla deliberazione n. 51 in data 28.06.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) rispetto alla congruità/conformità degli stessi a quanto emerso nella seduta consiliare;
- che l'Organo consiliare, con propria deliberazione n. 51 in data 28.06.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), non poteva prendere atto di documenti a lui sconosciuti e tantomeno prodotti in data successiva al giorno della seduta;
- che gli uffici competenti hanno potuto rilevare attraverso la nota del professionista incaricato arch. De Wolf prot. n. 11032/2019 la scelta dello stesso professionista, assunta congiuntamente con l'Assessore e gli Uffici, di modificare le previsioni adottate al comparto oggetto della Sentenza n. 884 pubblicata in data 03.04.2018 dalla seconda sezione del TAR Lombardia – Milano

Da quanto sopra si evidenzia che l'impegno del Consiglio Comunale a correggere una strumentazione urbanistica errata non matura – in automatico - dal pronunciamento del TAR con la sentenza 884/2018 – che di fatto annulla per difetto di competenza il provvedimento dirigenziale rimandando al Consiglio l'effettiva portata della controdeduzione - ma con la consapevole conoscenza che detto errore è frutto di una autonoma scelta del progettista e degli uffici, all'uopo interpellati e che solo in occasione di tali pronunciamenti, avvenuti recentemente, si può verosimilmente dare seguito alla sentenza con la proposizione in Consiglio.

La Giunta ha pertanto ravvisato l'esigenza di intraprendere ogni più utile azione al fine di compiere una verifica sugli elaborati grafici e normativi allegati alla deliberazione consiliare n. 51 in data 28.06.2014 - che accerti la coerenza tra quanto ivi rappresentato e quanto emerso dal dibattito consiliare anche alla luce delle successive deliberazioni consiliari n. 12 in data 17.03.2015, n. 20 in data 05.04.2016, n. 17 in data 08.02.2017, n. 67 in data 03.11.2016 e n. 27 in data 23.05.2017 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/2017 e che sino al compimento della verifica sugli elaborati grafici e normativi di cui sopra, non sia opportuno il prosieguo dell'iter relativo alla Variante n. 1 del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio e relativa procedura di assoggettabilità a VAS, in quanto sarebbe fondata su atti originari dai contenuti, a tutt'oggi almeno nel caso di cui alla Sentenza n. 884 in argomento, non rispondenti alle volontà dell'Organo consiliare.

Detta verifica, la cui durata sarà rapportata alla complessità dell'argomento e comunque in tempi utili alla elaborazione della proposta di adozione della variante al PdR entro l'anno, sarà compiuta dai dirigenti competenti, anche avvalendosi di risorse esterne, ritenendo l'attività degli stessi degna di assoluta fiducia e decisamente garante di trasparenza ed obiettività respingendo ogni capziosità, da qualunque parte provenga.

Circa i titoli edilizi rilasciati per la realizzazione degli immobili sulle aree oggetto della sentenza, a seguito di accertamenti effettuati, si rileva, per parte degli stessi, l'avvio del procedimento ai sensi della vigente normativa sulla repressione dell'abusivismo edilizio, il cui iter è tutt'ora in corso.

In merito alla farmacia comunale il soggetto acquirente è AEB s.p.a. e nei bilanci della stessa AEB si ha traccia di pagamenti di acconti a decorrere dal 2013 per l'acquisizione dell'immobile e di sottoscrizione del rogito notarile nel 2015, sempre dichiarando la volontà di destinare tale immobile a sede di farmacia a servizio della zona San Carlo.

Siano quindi, almeno per quanto riguarda le procedure di acquisto, in tempi assolutamente antecedenti la sentenza TAR Lombardia oggetto dell'interrogazione.

Distinti saluti.

Seregno, 12 LUG. 2019

L'Assessore alla Pianificazione territoriale
(urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata
Claudio Vergani



Il Sindaco
Alberto Rossi

L'assessore Assessore alle Partecipate,
lavori pubblici e manutenzione ordinaria,
Trasparenza e semplificazione
Giuseppe Borgonovo